

N. R.G. 31251 /2014



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

VERBALE

Oggi 30.3.2017 avanti a me, dott.ssa Paola Demaria, nessuno compare per eventualmente proseguire la discussione orale.

Il Giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c., che deposita in cancelleria affinché sia comunicata alle parti.

Il Giudice

dott.ssa Paola Demaria





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile

nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **31251/2014** promossa da:

DELLO RUSSO Giovanni (C.F. DLLGNN70P27L219I)

con l'avv.G.SPINELLI,

parte attrice

contro

COMUNE DI TORINO (C.F 00514490010)

con l'avv.R.MOMO,

parte convenuta

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.La documentazione versata in atti e l'istruttoria esperita consentono di ricostruire, in base a presunzioni, il sinistro in termini compatibili con la narrativa attorea.

Verso le 13:35 del 16.4.2012, Giovanni Dello Russo alla guida dell'autovettura di sua proprietà Opel Corsa OPC Nurburgring Edition tg. EL138BT (immatricolata il 15.12.11) urtava in rapida successione due buche presenti nel manto stradale nella corsia di sua percorrenza all'altezza del civico 37, quella centrale di Via Agudio con direzione Piazza Pasini, provocando danni materiali, prima, ai pneumatici anteriore e posteriore sinistro (prima buca) e, poi, dopo uno scartamento a sinistra, a quelli



anteriore e posteriore destro (seconda buca).

Al fatto non assistevano testimoni oculari ma, a breve distanza di tempo, sul luogo interveniva Pattuglia del Nucleo Radiomobile della P.M. (che effettuava verifiche e redigeva relazione alle ore 15:15: doc.1) e carroattrezzi delle Officine Sansovino, convenzionate con (e autorizzate all'intervento da) Europ Assistance (ore 15:20: doc.3).

La relazione di servizio di P.M. attestava:

-la presenza sul posto del veicolo Opel Corsa, sopra descritto, che, *prima facie*, presentava “danni al pneumatico anteriore sx afflosciato. Nessun danno dei 4 cerchi né dei restanti 3 pneumatici”, con la precisazione che “i pneumatici montati [erano del tipo] 225/35 –R18”;

-l'esistenza di “due buche...(....che “non risultano coperte d'acqua”) sulla corsia centrale a 50 cm dalla striscia tratteggiata che separa la corsia centrale da quella di sinistra; le buche distano tra loro mt.30 e si trovano perfettamente allineate tra loro”; con la precisazione che le due buche avevano le seguenti misure: “1^ largh.30 cm, profondità 5 cm e lunghezza 60 cm; 2^ largh.30 cm, profondità 7 cm e lunghezza 60 cm”;

-l'immediato “ripristino” del manto stradale (avvenuto alle 15:30 grazie all'intervento del Magazzino) “con materiale bitume a freddo”.

Anche il teste Maurizio Testa, autista del carroattrezzi, richiesto di soccorso dalla Europ Assistance e giunto sul posto alle 15:20, riscontrava la presenza delle buche e della Opel Corsa dell'attore in stato di fermo e descriveva i danni in modo più ampio di quanto attestato dai Pubblici Ufficiali: “L'auto del Sign. Dello Russo era impossibilita a muoversi. Confermo che il pneumatico anteriore sx era esploso e gli altri erano a terra...”.

2.Ciò posto, data la presenza in Via Agudio 37 di buche, potenzialmente idonee a provocare esplosione/afflosciamento di pneumatici e pregiudizio alla convergenza/equilibratura di una autovettura percorrente la via alla velocità consentita, in data e ora compatibile con la presenza *in loco* della Opel Corsa attorea, danneggiata e in condizioni di fermo, sussiste nesso di causa tra il deterioramento del bene in custodia (strada con buche) e il



sinistro. D'altra parte, neppure il Comune convenuto ha ipotizzato l'intervento di causa diversa (dal passaggio dell'auto sulle buche) idonea a giustificare i riscontrati danni all'autovettura.

3.L'ubicazione e l'estensione delle buche, come sopra descritta, integra, poi, una situazione di obiettiva pericolosità (e di difetto di custodia), tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (non a caso la P.M. intervenuta si è affrettata a richiedere l'intervento del Magazzino per l'immediato ripristino del sedime stradale).

Sebbene al momento dell'intervento della P.M. il cielo fosse sereno (cfr. doc.1), il bollettino meteo della giornata segnalava "pioggia" e "nubi sparse" (doc.11) e dalle fotografie prodotte in causa (doc.2), almeno la prima delle due buche (entro le 15:30, ora del suo riempimento con bitume) si presentava umida. La circostanza risulta, perverso, di scarso rilievo: le due buche di colore grigio scuro (come l'asfalto) erano poste, a breve distanza tra loro, nella parte sinistra della corsia centrale (in posizione deputata al transito veicolare) di via cittadina a percorrenza veloce (limite di velocità fissato in 70 km/h) e un automobilista di normale diligenza non avrebbe potuto apprezzare la loro effettiva profondità e pericolosità se non al momento di passarvi sopra con l'auto.

4.Quanto ai danni dell'autovettura e alla loro stima, il contrasto tra quanto sommariamente osservato dalla P.M. (il cui verbale è dotato di pubblica fede) e il teste è soltanto apparente.

E' pacifico che il pneumatico anteriore sinistro fosse esploso (o afflosciato) e in tale stato sia rimasto sino alla rimozione dell'auto mediante carroattrezzi.

E' verosimile che l'importante urto abbia lesionato i residui tre pneumatici (nuovi perché l'autovettura, immatricolata a fine 2011, aveva percorso circa 7.000 km con i pneumatici invernali, che aveva da poco sostituito con quelli "leggeri") con i relativi dischi procurando un progressivo afflosciamento dei primi (assente al momento dell'intervento della P.M., che redige la relazione alle 15:15 previo sopralluogo avvenuto prima, ma visibile al momento del successivo arrivo del carroattrezzi e del trasporto dell'autovettura in officina) e una ovalizzazione dei secondi (non riscontrabile a "occhio nudo").



E' certo che l'urto abbia provocato danni anche all'assetto (necessario controllo alla geometria delle ruote, sostituzione valvole, raddrizzatura del ponte, verifica avantreni, equilibratura),trattandosi di auto sportiva con pianale ribassato.

Di tali danni ebbe a prendere visione (a riparazioni da iniziare) l'incaricato dello Studio Cippo, perito assicurativo fiduciario di parte convenuta, che nello stimare gli stessi in complessivi €.2.861,64 (i.v.a. compresa) espresse implicito giudizio di compatibilità tecnica.

Non possono riconoscersi ulteriori danni documentati da solo preventivo di spesa (doc.8).

Parimenti non provato è l'esborso per noleggio di veicolo sostitutivo né sono dovute le spese (di bollo, assicurazione..) da c.d. fermo tecnico (cfr. Cass.20620/15 e 18773/16).

5.Conclusivamente, va riconosciuto all'attore un danno di capitali €.2.861,64, che maggiorati di interessi e rivalutazione dalla data del sinistro, portano alla somma attualizzata di €.3.101,14, oltre interessi legali dal 30.3.17 al soddisfo.

6.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nel medio del riconosciuto in base al relativo scaglione del D.M. 55/14 (per esposti €.4.85 per spese notifica+ 93 per C.U e marca), seguono la soccombenza di parte convenuta. Vengono riconosciute a favore dell'attore anche le spese stragiudiziali aventi autonoma rilevanza rispetto al successivo e consequenziale giudizio, consistenti nella formazione e nel costo delle missive di denuncia del sinistro e diffida, quantificate forfettariamente in €.300 (circa ¼ della tabella allegata all'art.20 T.F.)

P.Q.M.

Il G.U. del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita:

Dichiara tenuto e condanna il Comune di Torino a pagare a Giovanni Dello Russo la somma attualizzata di €.3.101,14, oltre interessi legali dal 30.3.17 al soddisfo;



Dichiara tenuto e condanna il Comune di Torino a rimborsare a Giovanni Dello Russo le spese di lite, che si liquidano, quanto alla fase stragiudiziale in €.300 per compenso, e, quanto alla fase giudiziale, in €.97,85 esposti non imponibili e €.2.430,00 per compenso, oltre 15% di rimborso forfettario spese sull'imponibile, c.p.a. e i.v.a. per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale.

Torino, 30 marzo 2017

Il Giudice
dott.ssa Paola Demaria

